

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.01 - Obiettivi e campo di applicazione delle norme	pag. 2
Art.1.02 - Contenuti delle norme	pag. 2
Art.1.03 - Efficacia delle norme	pag. 2
Art.1.04 - Elaborati del PUG - sezione tutela Paesaggio	pag. 3

TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI ESTESI

Art.2.01 – Definizioni	pag. 4
Art.2.02 - Prescrizioni e indirizzi di tutela	pag. 4
Art.2.03 - Tutela paesaggistica negli ambiti estesi	pag. 5

TITOLO III - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

CAPO I - GENERALITA'

Art.3.01 - Gli elementi strutturanti il territorio	pag. 6
Art.3.02 - Il Sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico	pag. 6
Art.3.03 - Il Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica	pag. 7
Art.3.04 - Il Sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa	pag. 8
Art.3.05 - Direttive di tutela	pag. 9

CAPO II - COMPONENTI STORICO-CULTURALI

Art.3.06 - Beni architettonici extra-urbani	pag.12
Art.3.07 - Punti panoramici	pag.15
Art.3.08 - Strada consolare	pag.16

CAPO III - COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

Art.3.09 - Boschi	pag.18
Art.3.10 - Aree protette	pag.21
Art.3.11 - Beni diffusi nel paesaggio agrario	pag.23

CAPO IV – COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE

Art.3.12 - Le emergenze	pag.25
Art.3.13 - Versanti e crinali	pag.25

CAPO V - INQUINAMENTI ELETTROMAGNETICI

Art.3.14 – Infrastrutture tecnologiche	pag.29
----------------------------------------	--------

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.01 - Obiettivi e campo di applicazione delle norme

1. Le norme del PUG relative alla tutela del paesaggio (d'ora in poi indicate nel presente articolato *NTA PUG Paesaggio*) disciplinano i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio comunale, allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale; rendere compatibili la qualità del paesaggio con il suo uso sociale; promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.
2. Esse interessano le categorie di beni paesistici di cui al Titolo II del D.vo n.490/99, al comma 5° dell'art.82 del DPR n.616/77 (così come integrato dalla Legge n.431/85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni individuate dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio Puglia (d'ora in poi denominato nel presente articolato *PUTT-Paesaggio*), approvato con deliberazione della Giunta Regionale 15/12/2000 n.1748, e dal presente Piano Urbanistico Generale, adottato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 26/06/2003, modificato con le determinazioni finali della Conferenza dei Servizi Comune-Provincia-Regione in data 26/03/2004.
3. Le presenti norme si applicano ai beni censiti esterni al *territorio costruito* come perimetrato nelle tavole del PUG.
4. Le suddette norme e gli elaborati del PUG che ad esse si riferiscono sono integrativi degli elaborati allegati alla citata deliberazione di adozione definitiva del PUG da parte del Consiglio Comunale e rispondono alla richiesta, avanzata dagli organi regionali con deliberazione della G.R. n.2249 del 23/12/2003, di adeguamento del PUG alle norme contenute nel PUTT Paesaggio Regione Puglia sopra menzionato.

Art.1.02 – Contenuti delle norme

1. Le *NTA PUG Paesaggio* si articolano con riferimento ad elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte.
2. L'articolazione delle norme corrisponde, anche per facilità di interpretazione delle stesse, a quella del PUTT Paesaggio, individuando i sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche.

Art.1.03 - Efficacia delle norme

1. Le norme si articolano nella determinazione di:
 - 1.1. *obiettivi* generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;
 - 1.2. *prescrizioni*, direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva.Le *prescrizioni* sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto alle norme generali del PUG e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela. Esse possono essere integrate da norme particolari e specifiche previste da piani di settore, tematici o esecutivi della strumentazione urbanistica generale.
2. Eventuali norme più restrittive previste da leggi statali o regionali prevalgono sulle presenti norme.

3. Le presenti norme tecniche di attuazione, in linea con quanto stabilito dalle NTA del PUTT Paesaggio, art.1.03, punto 5, non trovano applicazione all'interno dei "territori costruiti", come perimetrati nelle tavole del PUG e come definiti dall'art.1 della legge n.431/1985.

Art.1.04 - Elaborati del PUG - sezione tutela Paesaggio

1. Gli elaborati del PUG – sezione tutela Paesaggio, che devono ritenersi integrativi degli elaborati del PUG adottato definitivamente con Del. C.C. n.22 del 26/06/2003, sono di seguito indicati:

- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav.1 - Ambiti Territoriali Estesi – Cartografia, scala 1:25.000;
- Tav.2/A - Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico – Ambiti Territoriali Distinti – Relazione;
- Tav.2/B - Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico – Ambiti Territoriali Distinti – Cartografia generale, scala 1:10.000;
- Tav.2/B1 - Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico – Ambiti Territoriali Distinti – Carta geologica – Cartografia, scala 1:10.000;
- Tav.2/B2 - Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico – Ambiti Territoriali Distinti – Carta morfologica – Cartografia, scala 1:10.000;
- Tav.2/B3 - Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico – Ambiti Territoriali Distinti – Carta idrogeologica – Cartografia, scala 1:10.000;
- Tav.2/B4 - Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico – Ambiti Territoriali Distinti – Carta della vulnerabilità del territorio – Cartografia, scala 1:10.000;
- Tav.2/C - Sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico – Ambiti Territoriali Distinti - Schede;
- Tav.3/A - Sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica – Ambiti Territoriali Distinti – Relazione
- Tav.3/B - Sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica – Ambiti Territoriali Distinti – Cartografia generale, scala 1:10.000;
- Tav.3/C - Sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica - Ambiti Territoriali Distinti – Tabella riepilogativa;
- Tav.3/D - Sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica– Ambiti Territoriali Distinti – Schede;
- Tav.4/A - Sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa – Ambiti Territoriali Distinti – Relazione;
- Tav.4/B - Sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa – Ambiti Territoriali Distinti – Cartografia generale, scala 1:10.000;
- Tav.4/C - Sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa – Ambiti Territoriali Distinti – Tabella riepilogativa;
- Tav.4/D - Sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa – Ambiti Territoriali Distinti – Schede.
- Tav. 5 - Infrastrutture tecnologiche – Cartografia generale, scala 1:10.000.

TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI ESTESI

Art.2.01 - Definizioni

1. In linea con quanto stabilito dalle NTA del PUTT Paesaggio, nel PUG gli Ambiti Territoriali Estesi sono perimetrati, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, secondo la seguente classificazione:

1.1- *valore eccezionale* (“A”), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/singularità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

1.2- *valore rilevante* (“B”), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

1.3- *valore distinguibile* (“C”), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;

1.4- *valore relativo* (“D”), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;

1.5- *valore normale* (“E”), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

2. Con riferimento alla classificazione di cui al punto 1, le tavole del PUTT Paesaggio riferite al territorio comunale di Trepuzzi individuano la maggior parte dello stesso come *ambito territoriale di valore relativo* “D”. Come *valore distinguibile* “C” sono rilevati alcuni ambiti isolati (zone di Masseria Terenzano, Villa Bianco, Masseria Vittorio, Casino Passabi, Masseria Specchia) ed una zona più vasta, sita ad est dell’asse della superstrada BR-LE, comprendente l’area di Masseria Nuova.

3. Tali previsioni del PUTT Paesaggio sono così integrate e/o modificate dalle seguenti norme (confermative delle previsioni contenute nella Tavola *Compatibilità PUG-PUTT/P* del PUG adottato) e graficamente evidenziate nella *Tav.1 - Ambiti Territoriali Estesi - Cartografia 1:25.000* allegata:

3.1- La zona denominata “Serre di S.Elia”, per la parte ricadente nei confini comunali, caratterizzata da una dorsale collinare rivestita da manto boschivo secolare di querce, pini e lecci, ricca di pregevoli testimonianze architettoniche, già sottoposta a vincolo ex legge 1497/1939 con decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 27 febbraio 1998, è classificata come **Ambito Territoriale Esteso di valore eccezionale “A”**.

3.2- L’area sottoposta a vincolo è contenuta in una zona più vasta, per la quale è in corso la proposta di istituzione di “area naturale protetta” da parte dei comuni di Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi. Quest’area, esterna alla parte vincolata, è classificata come **Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante “B”**.

Nel PUG di Trepuzzi tutta l’area delle “serre” è classificata come “E1” (per la parte vincolata) ed “E” per quella, sempre contenuta nel perimetro della proponenda area protetta, ma non soggetta a vincolo ex legge 1497/39.

3.3- Tutto il territorio comunale esterno al “territorio costruito”, come definito dalle Norme di attuazione del PUTT ed individuato nella Tavola *Compatibilità PUG-PUTT/P* del PUG, ad eccezione delle aree diversamente e come sopra tipizzate, è classificato come **Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile “C”**.

Art.2.02 – Prescrizioni e indirizzi di tutela

1. I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante e distinguibile, sono sottoposti a tutela diretta dal PUG e:

1.1- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle NTA del PUTT Paesaggio;

1.2- non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT Paesaggio;

1.3- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art.4.01 delle NTA del PUTT Paesaggio, senza che per gli stessi sia stata rilasciata l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.04 delle NTA del PUTT Paesaggio.

2. In riferimento agli ambiti di cui all'articolo precedente, con il rilascio delle autorizzazioni, con le presenti norme del PUG e con gli strumenti di pianificazione subordinati, sono perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:

2.1- negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori;

2.2- negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;

2.3- negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Art.2.03 - Tutela paesaggistica negli ambiti estesi

1. La tutela paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi (art.2.01) è perseguita con la pianificazione paesaggistica secondo quanto stabilito dall'art.2.04 delle NTA PUTT Paesaggio e dalle presenti norme, oltre a quanto potrà essere stabilito in sede di formazione di strumentazione urbanistica subordinata al PUTT Paesaggio e al PUG.

2. Le individuazioni degli ambiti territoriali estesi del PUUT Paesaggio, come integrate dal PUG, in uno con le prescrizioni in questi contenute, sono recepite dalla strumentazione urbanistica subordinata.

3. Fino all'entrata in vigore dei piani subordinati, per la tutela nelle aree ad essi relative, valgono le norme del PUTT Paesaggio e del PUG.

TITOLO III - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

CAPO I - GENERALITA'

Art.3.01 - Gli elementi strutturanti il territorio

1. Con riferimento ai sistemi territoriali di cui al punto 2.1 dell'art.1.02 delle NTA del PUTT Paesaggio, gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei seguenti sottosistemi:

- 1.01 - assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- 1.02 - copertura botanico vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
- 1.03 - stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

2. Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, il PUG e le norme relative agli **Ambiti Territoriali Distinti** specificano:

- 2.01 - la definizione che individua, con o senza riferimenti cartografici, l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
- 2.02 - l'individuazione dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa (spazio fisico di contesto);
- 2.03 - i regimi di tutela;
- 2.04 - le prescrizioni, ulteriormente integrabili da piani tematici comunali.

Art.3.02 - Il Sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico

1. Il sistema **assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico** si articola nei sottosistemi:


- 1.01 - geologico;
- 1.02 - dei rilievi o geomorfologico;
- 1.03 - delle acque o idrogeologico.

2. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema geologico si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento, specificamente individuati nelle relative tavole del PUG:

- 2.01 - ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei;
- 2.02 - ambiti di livello omogeneo di vulnerabilità al dissesto geologico;
- 2.03a - ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità degli acquiferi (aree di pianura);
- 2.03b - ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità dell'assetto idrologico;
- 2.04 - ambiti a livello omogeneo di variazione dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive;
- 2.05 - singolarità geologiche.

3. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema dei rilievi (geomorfologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:

- 3.01 - ambiti annessi ai crinali [intendendosi con questi le *Serre S. Elia*: a) pianura a monte, b) ciglio di scarpata, c) scarpata, d) pianura a valle]



Schema morfo-strutturale del territorio occidentale di Trepuzzi

4. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema delle acque (idrogeologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:

- 4.01 – ambiti di alimentazione delle falde acquifere;
- 4.02 – ambiti di accumulo delle falde superficiali (aree impluvio);

Art.3.03 - Il Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica

1. Il sistema **copertura botanico-vegetazionale e colturale** si articola nei seguenti componenti e insiemi:

1.01 – elementi e insiemi vegetazionali diffusi:

- I lecci della Strada vicinale Catena ed i tre lecci in via Surbo;
- Il filare di querce vallonee sulla via vecchia Brindisi-Lecce;
- I pini da frutto presenti: nella Masseria San Luca; nella Zona "Paladini", nella Zona "Donna Eleonora", in via della Catena, nella Masseria Lo Manno, in via Cimitero, nella Zona "Cutura"; sulla via Andrano e sulla via San Vito Marini;
- Un'area a fichi d'India sul prolungamento della via 1 Maggio, all'incrocio con la via Vecchia Consolare.

1.02 - aree a bosco perenne: la querceta "Case Bianche".

1.03 - associazioni vegetali rare, aree floristiche e ambienti di interesse biologico-naturalistico:

- Il costone di Sant'Elia;
- Le quercete "Giovanni Paolo I", "Paladini", Sant'Elia;
- Gli olivi secolari negli appezzamenti in via del Mare, nella zona Case Bianche e nella zona della Masseria Specchia.

1.04 - ville extraurbane di rilevante valore testimoniale:

- La querceta "Marini";
- Il bosco di Villa Petrucci.

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela (detrattori e/o accrescitori) il sistema si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti, specificamente individuati nelle relative tavole allegare alle presenti norme (relazione, cartografia, tabella riepilogativa e schede):

2.1 ambiti territoriali a livello omogeneo di vulnerabilità al degrado:

- Il filare di querce vallonee in via vecchia Brindisi-Lecce (Consolare);
- L'area a fichi d'India sul prolungamento della via 1 Maggio all'incrocio con la vecchia Consolare;
- I lecci della Strada vicinale "Catena ed i tre lecci in via Surbo;
- I pini da frutto presenti: nella Masseria San Luca; nella Zona "Paladini", nella Zona "Donna Eleonora", in via della Catena, nella Masseria Lo Manno, in via Cimitero, nella Zona "Cutura", sulla via Andrano e sulla Strada vicinale San Vito Marini.

2.2.1 ambiti di processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale, di livello eccezionale:

- Il Costone Sant'Elia;
- La querceta "Giovanni Paolo I";
- La querceta dei "Paladini";
- La querceta Sant'Elia;
- La querceta dei "Marini";
- Gli olivi secolari in via del Mare;
- Gli olivi secolari nella zona Case Bianche;
- Gli olivi secolari nella zona della Masseria Specchia.

2.2.2 ambiti di processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale, di livello rilevante:

- La querceta "Case Bianche";
- Il bosco della Villa Petrucci.

Art.3.04 - Il Sistema della stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa

1. Il sistema **stratificazione storica e dell'organizzazione insediativa** si articola nei seguenti componenti e insiemi:

1.01 - luoghi della memoria storica e della leggenda;

1.02 - complessi di edifici e manufatti di interesse storico-ambientale:

- a) complessi civili e religiosi;
- b) edifici religiosi e edicole;
- c) masserie ed edifici rurali;
- d) ville extra-urbane.

1.03 - tracciato corrispondente alla strada consolare (via Vecchia Brindisi-Lecce);

1.04 - strade e luoghi panoramici (tratto della Via Andrano).

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, il *sistema* si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti, specificamente individuati nelle relative tavole allegare alle presenti norme (relazione, cartografia, tabella riepilogativa e schede):

2.01 - ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie;

2.02 - ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativi storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, all'abbandono;

2.03 - ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativi storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, al degrado idrogeologico e ambientale.

Art.3.05 - Direttive di tutela

1. In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli art. 3.02, 3.03 e 3.04, il PUG persegue obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale, individuando e perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti e recependo le seguenti direttive di tutela indicate dal PUTT Paesaggio.

Le direttive di tutela sono assunte come livello base per la determinazione delle prescrizioni indicate per ogni sottosistema, riportate nel presente articolato, e sono inoltre vincolanti per la eventuale pianificazione tematica, sottordinata al PUG, di livello comunale.

2. Per il sistema **assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico** è stata perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli ambiti distinti), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio comunale, prescrivendo:

2.1 – Negli ambiti territoriali di **valore eccezionale** “A”, in attuazione degli indirizzi di tutela, è vietato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non sono consentite attività estrattive; va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito.

2.2 – Negli ambiti territoriali di **valore rilevante** “B”, in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e, in sede di redazione di piani e progetti nell'area vanno individuati i modi:

- per la conservazione e la difesa del suolo;
- per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale;
- per la riduzione di condizioni di rischio;
- per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee;
- non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno specificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale.

2.3 - Negli ambiti territoriali di **valore distinguibile** “C”, in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

2.4 - negli ambiti territoriali di **valore relativo** “D”, in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove

localizzazioni e/o adempimenti di attività estrattive sono consentite previa la verifica della documentazione di cui all'allegato A3 delle NTA del PUTT Paesaggio.

3. Per il sistema **copertura botanico-vegetazionale e colturale** è perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza geologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio comunale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.

3.1 – negli ambiti territoriali estesi di **valore eccezionale** "A", in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti individuati nelle apposite tavole allegate, sono vietati:

- il danneggiamento delle specie vegetali autoctone;
- l'introduzione di specie vegetali estranee;
- l'eliminazione di componenti dell'ecosistema;
- l'apertura di nuove strade o piste o l'ampliamento di quelle esistenti;
- l'attività estrattiva;
- l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo;
- la modificazione dell'assetto idrogeologico.

3.2 – negli ambiti territoriali estesi di **valore rilevante** "B", in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03, sono vietati:

- l'apertura di nuove cave;
- la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti;
- la allocazione di discariche o depositi di rifiuti;
- la modificazione dell'assetto idrogeologico;

La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale, con definizione delle eventuali opere di mitigazione.

3.3 – negli ambiti territoriali estesi di **valore distinguibile** "C" e di **valore relativo** "D", in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con:

- la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale;
- la sua ricostituzione;
- le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

4. Per il sistema **stratificazione storica dell'organizzazione insediativa**, al fine di perseguire la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio comunale, oltre alle specifiche norme relative al singolo ambito distinto riportate nelle tavole allegate, è in generale prescritto quanto segue:

4.1 - negli ambiti territoriali estesi di **valore eccezionale** "A" e di **valore rilevante** "B", in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti è vietata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

4.2 - negli ambiti territoriali estesi di **valore distinguibile "C"** e di **valore relativo "D"**, in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti, è vietata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia; i piani subordinati e i progetti relativi ai singoli ambiti devono individuare i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

CAPO II – COMPONENTI STORICO-CULTURALI

Art.3.06. Beni architettonici extra-urbani

3.06.1. DEFINIZIONI

In linea con quanto stabilito dall'art.3.16 del PUTT Paesaggio della Regione Puglia il PUG definisce *beni architettonici extra-urbani* le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi del titolo I del D. Lgs. n.490/1999 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne al "territorio costruito". Oltre a tali beni sono tutelati dal PUG ed individuati come "ambiti" i beni diffusi dell'edilizia rurale presenti sul territorio comunale, la cui salvaguardia ed il cui recupero sono ritenuti fondamentali ai fini di un corretto sviluppo del territorio, nel rispetto dei valori della tradizione e della memoria storica dei luoghi.

3.06.2. INDIVIDUAZIONI

I beni architettonici e quelli storico-culturali in genere, extraurbani, sono individuati nelle tavole del PUG con elencazione, descrizione e rappresentazione cartografica.

Sono stati recepiti, in sede di formazione del PUG, quelli individuati nel PUTT Paesaggio Regione Puglia.

L'elenco degli ambiti è di seguito riportato:

- Furnieddrhu sulla strada comunale Masseria Nuova;
- Masseria Nuova, contrada Catami;
- Masseria Carli, sulla provinciale Squinzano-Torre Rinalda;
- Masseria San Luca, strada comunale San Luca;
- Casina Passabi, sulla strada vicinale Pagliare-Passabi;
- Cappella Sant'Antonio, presso la strada comunale Vecchia Brindisi-Lecce;
- Casa rurale sulla strada comunale Sita, in contrada Vittorio;
- Masseria Vittorio, sulla strada provinciale per Casalabate;
- Pagghiara del Casino Pagliarelle, presso la Strada comunale Vecchia Brindisi-Lecce;
- Casina Pagliarelle, presso la strada comunale Vecchia Brindisi-Lecce;
- Casino Magni, presso il Casino Guadei;
- Casa Guadei (Casa Donna Laura), Presso la strada comunale Case Bianche;
- Edicola votiva Crocifisso, presso via Case Bianche;
- Masseria Trappitelle, sulla strada provinciale per Casalabate;
- Casino Monaco, Strada comunale Vittorio.
- Ghiande Palatini (Casino La Casa), strada vicinale Mazzapinta;
- Masseria Imbrogni, strada comunale Trepuzzi-Imbrogni, contrada Imbrogni;
- Casine Belvedere, Contrada Imbrogni;
- Furnieddrhu, strada comunale Pezzente;
- Villino Salomi, strada comunale Trepuzzi-Imbrogni, contrada Imbrogni;
- Villino Giselda (Villa Cristina), strada comunale Trepuzzi-Imbrogni, contrada Imbrogni;
- Masseria Terenzano, strada provinciale Squinzano-Campi Salentina;
- Convento Sant'Elia, strada provinciale Squinzano-Campi Salentina;

- Villa Prato, strada provinciale Squinzano-Campi Salentina;
- Villa Bianco (Casina Bice; Villa Elvira; Tenuta Terenzano), strada comunale Andrano;
- Casina Petito, strada comunale San Vito Marini;
- Casina, strada comunale Andrano;
- n.3 case rurali lungo la strada comunale Andrano;
- Giardino Maramonte, strada comunale S. Vito Marini;
- Villa Marini, strada comunale San Vito Marini;
- Villa Petrucci, strada comunale Andrano;
- Casina, strada comunale Andrano;
- Furnieddrhu lungo la strada comunale Andrano;
- Villa Serra del Connò, strada comunale Andrano;
- Casina lo Marri, strada comunale Andrano;
- Cappella Santa Maria delle Grazie, nel Casino Vigneri, strada comunale Andrano;
- Casino Vigneri, strada comunale Andrano;
- Casa rurale, strada comunale Andrano;
- Cappella Santa Maria di Vigneri, via Marsiglio;
- Cappella San Nicola, presso la Masseria Specchia, strada comunale Trepuzzi-Surbo;
- Masseria Specchia, presso la strada Trepuzzi-Surbo;
- Casa rurale sulla strada comunale partifeudo Bellisario;
- Furnieddrhu sulla strada comunale Cimitero;
- Casina sulla strada comunale Cimitero;
- n.2 Furnieddrhi lungo la strada comunale Campi-Trepuzzi, in contrada Chiusa;
- Casina, strada vicinale Cutrazzo, contrada Chiusa;
- n.2 Furnieddrhi, strada vicinale Cutura;
- Masseria Macchia, strada provinciale Trepuzzi-Novoli-Veglie;
- Masseria Lo Manno, strada comunale della Catena;
- Casine Lo Manzo, strada comunale Manzo Aparo;
- Casino Manzo, strada comunale Manzo Aparo.

3.06.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni individuati dal PUG come ambiti distinti, così come definiti ai precedenti punti, sono individuati due differenti regimi di salvaguardia, costituiti da:

1. **area di pertinenza**, costituita dall'area direttamente impegnata dal bene censito, così come definita nella relativa scheda del P.U.G.;
2. **area annessa**, costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene censito ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva; essa è perimetrata nella relativa scheda del P.U.G. e, comunque, in assenza di specifica indicazione metrica, si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri a partire dal confine dell'area di pertinenza.

3.06.4. INDIRIZZI E DIRETTIVE DI TUTELA – PRESCRIZIONI

L'*area di pertinenza* del bene censito è soggetta all'applicazione degli indirizzi e delle direttive di tutela di seguito indicati:

- conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale dell'ambito;
- recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori;
- impedimento di ogni alterazione dell'integrità visuale del bene;
- perseguimento della riqualificazione del contesto.

L'*area di pertinenza* del bene censito è altresì soggetta all'applicazione delle seguenti specifiche prescrizioni:

- a) non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
 1. ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dell'ambito, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
 2. escavazioni ed estrazioni di materiali;
 3. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
- b) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dell'ambito e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse all'utilizzazione e valorizzazione dell'ambito secondo gli indirizzi e le direttive di tutela di cui al primo capoverso del presente articolo, costruzione di nuovi manufatti (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzati in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dell'ambito;
 2. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrato, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione dell'ambito.

L'*area annessa* all'area di pertinenza del bene censito è soggetta all'applicazione degli indirizzi e delle direttive di tutela di seguito indicati:

- salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale, se qualificato;
- trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
- trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
- impedimento di ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia;
- individuazione dei modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione dell'ambito.

L'*area annessa* all'area di pertinenza del bene censito è altresì soggetta all'applicazione delle seguenti specifiche prescrizioni:

- a) non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
- b) non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra l'ambito ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
 1. i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questi indotti;

2. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
 3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi;
 4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
- c) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione;
 2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
 3. la superficie ricadente nell'*area annessa* può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
- d) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
1. aree a verde attrezzato ed a parcheggio;
 2. infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;
 3. ordinaria utilizzazione agricola del suolo.

Ulteriori prescrizioni potranno essere previste da piani tematici comunali in materia di tutela degli ambiti territoriali.

Art.3.07. Punti panoramici

3.07.1. DEFINIZIONI

Il PUG, in sintonia con quanto indicato nelle NTA del PUTT Paesaggio, definisce come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio.

3.07.2. INDIVIDUAZIONE

L'unico ambito territoriale distinto individuato, nel territorio comunale, è quello relativo al tratto stradale sulla via Andrano, delimitato a sud-est dall'incrocio con il viale d'accesso al Casino Vigneri e a nord-ovest dall'incrocio con la strada vicinale Campore-Marini, con vista sulla sottostante vallata della "cupa".

Per tale ambito è stata individuata come "area di pertinenza" la sede stradale ed i muri a secco laterali (presenti in alcuni tratti) e come "area annessa" una fascia di rispetto, a monte, di m.50 dal confine stradale e, a valle, di m.100.

La scheda n.57 della Tav.4/D, dettaglia puntualmente il sito.

3.07.3. INDIRIZZI DI TUTELA E PRESCRIZIONI

Ai fini della tutela di tale ambito, i piani sottordinati ed i progetti relativi a siti ricadenti nell'area di pertinenza e annessa del sito individuato, secondo quanto disposto al punto 1.4 dell'art.2.02 delle NTA del PUTT Paesaggio, devono perseguire la valorizzazione degli aspetti rilevanti del sito con salvaguardia della visuale panoramica. In ottemperanza a quanto prescritto al punto 4.2 dell'art.3.05 delle NTA del PUTT Paesaggio va inoltre evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia. I piani sottordinati e i progetti relativi ai singoli ambiti devono inoltre individuare i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Valgono inoltre le prescrizioni di seguito riportate.

Nell'*area di pertinenza* non è consentito:

- l'alterazione dello stato fisico dell'ambito, se non per il rifacimento del manto stradale dovuto all'ordinaria e straordinaria manutenzione e senza modifica del tracciato e per la integrazione dei muri a secco laterali, da realizzarsi con uguali tipologia costruttiva e materiali;
- la rimozione o la copertura delle banchine sterrate, sulle quali è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere sgombra la carreggiata;
- l'apertura di nuovi varchi nella recinzione esistente;
- la realizzazione di canalizzazioni e palificazioni per impianti e condutture pubbliche o private.

Nell'*area annessa* non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dell'ambito, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
- escavazioni ed estrazioni di materiali;
- discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

Sono invece autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dell'ambito e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse all'utilizzazione e valorizzazione dell'ambito secondo gli indirizzi di tutela di cui al presente articolo, costruzione di nuovi manufatti (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzati in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dell'ambito.

Art.3.08. Strada consolare

3.08.1. DEFINIZIONI

Il PUG, in sintonia con quanto indicato nelle NTA del PUTT Paesaggio, tutela i tracciati delle vecchie strade consolari. Il territorio comunale è attraversato dal tracciato della vecchia consolare Brindisi-Lecce, che interessa tutto il margine orientale del feudo.

3.08.2. INDIVIDUAZIONE

L'ambito territoriale distinto così individuato è delimitato a sud-est dal confine con il comune di Lecce e a nord-ovest dal confine con il comune di Squinzano.

Per tale ambito è stata individuata come “area di pertinenza” la sede stradale ed i muri a secco laterali (presenti in alcuni tratti) e come “area annessa” una fascia di rispetto di m.50 dal confine stradale.

La scheda n.42 della Tav.4/D, dettaglia puntualmente il sito.

3.08.3. INDIRIZZI DI TUTELA E PRESCRIZIONI

Ai fini della tutela di tale ambito, i piani sottordinati ed i progetti relativi a siti ricadenti nell’area di pertinenza e annessa del sito individuato, secondo quanto disposto dalle NTA del PUTT Paesaggio, devono perseguire la valorizzazione degli aspetti rilevanti del sito e va inoltre evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia. I piani sottordinati e i progetti relativi ai singoli ambiti devono inoltre individuare i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Valgono inoltre le prescrizioni di seguito riportate.

Nell’*area di pertinenza* non è consentito:

- l’alterazione dello stato fisico dell’ambito, se non per il rifacimento del manto stradale dovuto all’ordinaria e straordinaria manutenzione e senza modifica del tracciato e per la integrazione dei muri a secco laterali, da realizzarsi con uguali tipologia costruttiva e materiali;
- la rimozione o la copertura delle banchine sterrate, sulle quali è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenere sgombra la carreggiata;
- l’apertura di nuovi varchi nella recinzione esistente;
- la realizzazione di canalizzazioni e palificazioni per impianti e condutture pubbliche o private.

Nell’*area annessa* non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dell’ambito, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
- escavazioni ed estrazioni di materiali;
- discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

Sono invece autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dell’ambito e per l’assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse all’utilizzazione e valorizzazione dell’ambito secondo gli indirizzi di tutela di cui al presente articolo, costruzione di nuovi manufatti (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzati in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dell’ambito.

CAPO III - COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

Art.3.09 - Boschi

3.09.1. DEFINIZIONI

Il piano definisce con il termine **bosco** il terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale, in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%.

3.09.2. INDIVIDUAZIONI

I boschi sono individuati dal PUG nelle relative tavole del sistema della copertura botanico-vegetazionale (relazione, cartografia, tabella riepilogativa, schede) con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Tali ambiti sono di seguito indicati:

- La querceta "Papa Giovanni Paolo I";
- La querceta "Case Bianche";
- La querceta "Paladini";
- La querceta "Sant'Elia";
- Il costone "Sant'Elia";
- La querceta "Marini";
- Il bosco di Villa Petrucci;
- Gli olivi secolari negli appezzamenti sulla via del Mare;
- Gli olivi secolari nella zona Case Bianche;
- Gli olivi secolari nella zona della Masseria "Specchia".

3.09.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei boschi e delle applicazioni delle prescrizioni, il PUG, per le aree esterne ai "territori edificati" (così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 delle NTA del PUTT/P) individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

- a) **area di pertinenza**, costituita dall'area del bosco così come definita dal Piano;
- b) **area annessa**, costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico);

3.09.4. PRESCRIZIONI

4.1. Nell'**area di pertinenza** si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 2.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvi-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

2. l'allevamento zootecnico di tipo intensivo;
3. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;
7. espianto e/o trapianto degli alberi;
8. operazioni colturali come le lavorazioni meccaniche al terreno sia superficiali che profonde, trattamenti antiparassitari, diserbo chimico e pirodiserbo.

b) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazione di dettagli che evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

1. mantenimento e ristrutturazioni di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il bosco (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità alle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;
2. sistemazioni idrogeologiche, se inquadrare in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
3. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelli interrate, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione;
4. la potatura stagionale, periodica o saltuaria, autorizzata dal parere preventivo ed obbligatorio sia del Corpo Forestale dello Stato che del competente Ufficio Comunale, che curerà la Direzione dei Lavori.
5. interventi esclusivamente di lotta biologica per combattere e contenere patogeni batterici, fungini e virali; ogni intervento deve essere autorizzato dal parere preventivo ed obbligatorio sia del Corpo Forestale dello Stato che del competente Ufficio Comunale, che curerà la Direzione dei Lavori.
6. la recinzione, obbligatoria, possibilmente con steccati in legno, per favorire la custodia ed evitare danneggiamenti alle piante per atti vandalici, incuria e furti di legna;
7. trivellazione di pozzi, regolarmente autorizzati, per uso irriguo;
8. impianti di irrigazione per permettere il raggiungimento dell'acqua di irrigazione ad ogni singola pianta.

4.2. Nell'**area annessa** si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05, con le seguenti prescrizioni:

- a) non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
- b) non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia e i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico –ambientale esistente tra il bosco e il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
 1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in maniera sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questa indotti;

2. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
 3. la discarica dei rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
 4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione e di accumulo delle acque, ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
 5. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei vari interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;
 6. operazioni colturali come le lavorazioni meccaniche al terreno, sia superficiali che profonde, trattamenti antiparassitari, diserbo chimico e pirodiserbo.
- c) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico – ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
 2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;
 3. la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
- d) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
1. aree a verde attrezzato, anche con:
 - percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
 - chioschi e costruzioni, mobili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
 - movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
 2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
 - la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque, purché completamente interrati, anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
- e) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
 - i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
 - gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.
- f) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività colturali delle piante per:
1. la potatura delle piante già a dimora, previa comunicazione al competente Ufficio Comunale;
 2. interventi esclusivamente di lotta biologica per combattere e contenere patogeni batterici, fungini e virali delle piante già a dimora. Ogni intervento deve essere previamente comunicato al competente Ufficio Comunale, al quale sarà consegnata copia del materiale e prodotti utilizzati.
 3. la pulizia da erbe infestanti da combattere con sfalcio meccanico per evitare danneggiamenti alle piante.

Art.3.10 - Aree protette

3.10.1. DEFINIZIONI

Coerentemente con quanto indicato dall'art.3.13 delle NTA del PUTT Paesaggio, il PUG individua come potenziale *area protetta*, all'interno del territorio comunale, la porzione di competenza amministrativa ricadente all'interno della più vasta area individuata col toponimo *Serre di Sant'Elia*, che interessa anche i territori di due comuni contermini: Campi Salentina e Squinzano.

Tale area è oggetto della "convenzione" sottoscritta nel settembre 2002 tra i Sindaci dei comuni di Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi per la gestione in forma associata del territorio comunemente indicato col nome *Serre di Sant'Elia*.

Si tratta di un'area che interessa tutto il costone delle "serre", il cui asse è posto in direzione NO-SE, e che, a nord, comprende anche l'area del vecchio casale di *Bagnara* e di altri antichi insediamenti le cui popolazioni, in tempi diversi, diedero poi vita alle attuali comunità di Campi, Squinzano e Trepuzzi. Permangono quindi nell'area una serie infinita di testimonianze storiche, di riferimenti culturali e leggendari legati alla tradizione delle popolazioni che l'abitarono e che oggi ancora la frequentano abitualmente o stagionalmente, pur senza averne dimora fissa.

La zona è ricca di emergenze archeologiche, di manufatti tipici dell'edilizia rurale di varia consistenza, di aree boscate e di complessi architettonici di rilievo, quali la chiesa bizantina di Madonna dell'Alto (Campi Salentina) e il cinquecentesco Convento dei Frati Cappuccini (Trepuzzi). Il tutto si concentra in un ambito di rilevante interesse paesaggistico, peraltro già vincolato con decreto ministeriale ai sensi della L.1497/39.

Ricorrono pertanto, per l'area in esame, gli elementi indicati dalla vigente normativa nazionale e regionale per riconoscerla come «un sistema omogeneo individuato dall'assetto dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali».

Tale emergenza paesistica, già in parte individuata dal PUTT Paesaggio, viene oggi ridefinita nell'ottica di un mutato interesse intercomunale ed una diversa attenzione alla complessità del *paesaggio agrario*.

I Comuni interessati hanno intenzione di richiedere alla Regione Puglia l'inserimento dell'area nell'elenco di cui al comma 2, art.6, della Legge Regionale n.19/97.

3.10.2. INDIVIDUAZIONE

L'area è ubicata nella parte centro-settentrionale della Penisola Salentina; parte di essa corre lungo i limiti provinciali di Brindisi e Lecce, attraverso l'interfaccia territoriale dei comuni di Squinzano e di Campi Salentina, per la provincia di Lecce, e di Cellino S. Marco per la provincia di Brindisi.

I comuni interessati, oltre al Comune di Trepuzzi (superficie interessata Ha.529,00), sono quelli di Campi Salentina (Ha. 986,00) e Squinzano (Ha.685,00), per un totale di circa 2.200 ettari.

L'area è così delimitata:

- Tratto A-B: confine prov.le LE-BR; confine com.le Squinzano-Cellino San Marco, Squinzano-San Pietro V.co;
- Tratto B-C: limite proprietà private (feudo di Squinzano);
- Tratto C-D: strada com.le Fiaschi-Petrelli (feudo di Squinzano);
- Tratto D-E: strada prov.le n.95 Squinzano-Cellino San Marco (feudo di Squinzano);
- Tratto E-F: tratto strada tangenziale N-O prevista nel PUG adottato di Squinzano (feudo di Squinzano);
- Tratto F-G: confine com.le Squinzano-Trepuzzi: strada com.le Squinzano Le Serre, strada com.le Chimienti, strada com.le Pezzente, strada com.le Imbrogni, strada com.le Petito, strada com.le San Vito Petito;
- Tratto G-H: strada com.le San Vito Marini (feudo di Trepuzzi);
- Tratto H-I: tratto strada tangenziale Ovest prevista nel PUG adottato di Trepuzzi, fino all'incrocio con la strada statale n.7ter (feudo di Trepuzzi);
- Tratto I-L: strada com.le Manzo-Aparo (feudo di Trepuzzi);
- Tratto L-M: confine com.le Trepuzzi-Lecce;
- Tratto M-N: confine com.le Trepuzzi-Novoli: strada com.le Aparo, strada com.le Serra di Novoli, strada com.le delle Quote;
- Tratto N-O: confine com.le Trepuzzi-Novoli, strada prov.le n.230 Trepuzzi-Campi Sal.na o Serra di Campi;
- Tratto O-P: confine com.le Trepuzzi-Campi Sal.na, strada com.le Pezzuti;
- Tratto P-Q: strada com.le Pezzuti (feudo di Campi Sal.na);
- Tratto Q-R: limite proprietà private (feudo di Campi Sal.na);
- Tratto R-S: strada interpodereale congiungente la strada com.le Andrano (Trepuzzi) con la strada prov.le n.230 Trepuzzi-Campi Sal.na (feudo di Campi Sal.na);
- Tratto S-T: strada interpodereale (feudo di Campi Sal.na);
- Tratto T-U: limite proprietà private (feudo di Campi Sal.na);

- Tratto U-V: strada com.le accesso imp. Sportivi "Monticava" (feudo di Campi Sal.na);
 - Tratto V-W: strada prov.le n.4 Squinzano-Campi Sal.na (feudo di Campi Sal.na);
 - Tratto W-Z: strada provinciale n.101 Campi Salentina-Cellino San Marco (feudo di Campi Sal.na);
- Tratto Z-A: confine prov.le LE-BR; confine com.le Campi Sal.na-Cellino San Marco, Limite dei Greci.

3.10.3. INDIRIZZI DI TUTELA E PRESCRIZIONI

1. Nell'area si applicano le prescrizioni e gli indirizzi di tutela previsti dall'art.2.02 delle presenti norme. A tali prescrizioni e indirizzi dovranno ottemperare i piani sottordinati ed i progetti su beni compresi nell'area.

Per gli ambiti territoriali distinti presenti nell'area valgono, inoltre, le norme per essi previste nel presente articolato e nelle tavole allegate.

2. Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori prescrizioni, immediatamente operanti:

Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- grave turbamento alla fauna selvatica e modifica di situazioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
- la discarica di rifiuti.

3. Restano salve le prescrizioni introdotte dall'art.23 delle NTA del PUG adottato definitivamente e che di seguito si riportano:

In attesa della costituzione del parco intercomunale delle "Serre di Sant'Elia", per tutte le aree E1 valgono le seguenti prescrizioni vincolanti:

- non è consentita alcuna forma di edificazione
- non è consentito aprire nuove cave
- non è consentito esercitare attività venatoria
- non è consentito effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno
- non è consentito aprire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.
- non è consentita l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti.

Art.3.11. Beni diffusi nel paesaggio agrario

3.11.1. DEFINIZIONI

Il Piano riconosce come **elementi diffusi nel paesaggio agrario** con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare:

- a) le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- b) le alberature stradali e poderali;
- c) le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

3.11.2. INDIVIDUAZIONI

Gli ambiti costituenti **elementi diffusi nel paesaggio agrario** sono individuati dal PUG nelle relative tavole del sistema della copertura botanico-vegetazionale (relazione, cartografia, tabella riepilogativa, schede) con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Tali ambiti sono di seguito indicati:

- Un leccio, nella strada vicinale "della Catena";
- Tre lecci sulla via Surbo;
- Un filare di circa 15 querce vallonee sulla via vecchia Brindisi-Lecce (strada consolare);
- I pini da frutto della Masseria San Luca;
- I pini da frutto della Zona "Paladini";
- I pini da frutto nella Zona "Donna Eleonora";
- I pini da frutto in via della Catena;
- I pini da frutto della Masseria Lo Manno;
- I pini da frutto sulla via Cimitero;
- I pini da frutto nella Zona "Cutura";
- I pini da frutto sulla via Andrano;
- I pini da frutto sulla Strada Vicinale S.Vito Marini;
- Un'area a fichi d'India sul prolungamento della via 1 Maggio, all'incrocio con la vecchia Consolare.

3.11.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei predetti ambiti e delle applicazioni delle prescrizioni, il PUG, per le aree esterne ai "territori edificati" (così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03 delle NTA del PUTT/P) individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

- a) **area di pertinenza**, costituita dall'area del bene, così come precedentemente definita dal Piano;
- b) **area annessa**, costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità) sia di fruizione visiva.

Per i beni non puntualmente censiti dal PUG, quali ad esempio i muri a secco, si considera quale **area di pertinenza** lo spazio fisico di presenza del muro, oltre alla banchina stradale eventualmente presente, mentre si considera **area annessa** lo spazio compreso in una fascia di m.20 a partire dal confine dell'area di pertinenza.

3.11.4. PRESCRIZIONI

Per l'area di pertinenza e per l'area annessa degli ambiti come sopra individuati si applicano gli stessi indirizzi, direttive e prescrizioni di tutela riportati al punto 3.10.4 dell'art.3.10 (Boschi).

CAPO IV – COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE

Art.3.12 - Le emergenze

3.12.01 DEFINIZIONI

Il PUG riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali, litologici, e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze morfologiche i siti con presenza di grotte, doline o puli, e tutte le forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze idrogeologiche gli invasi alluvionali.

3.12.02 INDIVIDUAZIONI

Le emergenze censite nel territorio comunale e dettagliate nelle apposite tavole di piano sono di seguito indicate:

- Serre S. Elia;
- Piana alluvionale in località “Masseria Vittorio”;
- Ex Cava (oggi impianto controllato smaltimento inerti) in località Vittorio-San Luca;
- Cava in località Masseria Nuova.

3.12.03. REGIMI DI TUTELA

Il PUG definisce gli ambiti territoriali distinti di competenza delle emergenze sopra individuate, individuando per ciascuno di essi l’area di pertinenza e l’area annessa e la relativa disciplina di tutela.

L’area annessa è stata dimensionata e perimetrata in base al rapporto esistente tra l’emergenza ed il suo intorno in termini di identificazione della stessa, di vulnerabilità del sito e di compatibile fruibilità dello stesso.

3.12.04 PRESCRIZIONI

Per le emergenze sopra individuate, in sede di autorizzazione paesaggistica, di parere paesaggistico e in sede di autorizzazione paesaggistica per la esecuzione di progetti insediativi o infrastrutturali consentiti da strumenti non conformi al PUUT e al PUG, sono inoltre da applicarsi come prescrizioni per l’area di pertinenza del bene e per l’area annessa la “tutela integrale”, così come scaturente dagli indirizzi del punto 1.1 dell’art.2.02 e dalle direttive del punto 2.1 dell’art.3.05 delle NTA del PUTT Paesaggio. L’area di pertinenza e l’area annessa sono individuate nelle schede relative ai singoli ambiti.

Art.3.13 - Versanti e crinali

3.13.01.DEFINIZIONI

Il Piano definisce “versante”, le aree delimitate da un ciglio di scarpata ed un pianoro; “ciglio di scarpata”, l’orlatura superiore con significato morfologico; “crinale” o “dorsale di spartiacque” la linea di spartiacque di bacini idrografici; “pianoro” l’area con pendenza assoluta inferiore al 10%.

3.13.02 INDIVIDUAZIONI

I cigli di scarpata sono individuati dal Piano con rappresentazioni cartografiche e sono dettagliati nelle relative schede.

Nel territorio comunale sono presenti alcuni cigli di scarpata, così individuati:

Ciglio di scarpata in località “Andrano-Vigneri”, presso il Casino Lo Marri;

Ciglio di scarpata in località “Andrano-Vigneri”, presso strada com.le per Villa Serra del Connò;

Ciglio di scarpata a valle di Villa Marini, località Sant’Elia;

Ciglio di scarpata “Geotopo” costituito dal costone presso il Monastero di Sant’Elia.

Tutti i predetti ambiti sono da inquadrarsi, con riferimento alle NTA del PUTT Paesaggio, nella classe 2.2 (ciglio/crinale non montano con pendenza inferiore al 30%).

3.13.03 REGIMI DI TUTELA

3.1 Ai fini della tutela dei versanti e della applicazione delle prescrizioni, il PUG individua il regime di salvaguardia per l’intera “area di versante”, come perimetrata nelle relative schede degli ambiti individuati.

3.2. Ai fini della tutela dei cigli di scarpata e della applicazione delle prescrizioni, il PUG individua il regime di salvaguardia per “l’area annessa” sui due lati, in rapporto all’area di appartenenza del ciglio/crinale e del versante o pianoro; dette “aree annesse” sono perimetrata nelle relative schede degli ambiti individuati.

3.13.04 PRESCRIZIONI

4.1 Nell’**area di versante** si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art.2.02 (*negli ambiti di valore distinguibile “C”: salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica*) e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell’art.3.05 delle NTA del PUTT Paesaggio (*negli ambiti territoriali di valore distinguibile “C”, in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità*).

A loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali;

b) non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia e i caratteri culturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico–ambientale esistente tra il versante e il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

1. l’eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in maniera sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione per quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;

3. le attività estrattive, ad eccezione dell’ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi, compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d’acqua;

4. la discarica dei rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;

5. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione e di accumulo delle acque, ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

6. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, compresi quelli di asfaltatura, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;

c) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;

2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;

3. la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

4. modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, conensa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

d) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. aree a verde attrezzato con:

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport;
- chioschi e costruzioni, mobili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con:

- adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva, comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;

- le infrastrutture a rete completamente interrato o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del versante qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere fuori-terra;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque, purché completamente interrati, anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

e) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti.

4.2. Nell'**area annessa** al ciglio di scarpata e/o crinale, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 (*negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica*) e le direttive di tutela di cui al punto 2.2 dell'art.3.05 delle NTA del PUTT Paesaggio (*Negli ambiti territoriali di valore rilevante "B", in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo, per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale, per la riduzione di condizioni di rischio, per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno specificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale*).

A loro integrazione, si applicano le prescrizioni sopra indicate per l'area di versante.

CAPO V – INQUINAMENTI ELETTROMAGNETICI

Art.3.14. Infrastrutture tecnologiche

3.14.1. DEFINIZIONI

Lo studio di Settore sulle Infrastrutture presenti sul territorio comunale, con riferimento alle previsioni del PUG, ha come base la individuazione cartografica:

- delle infrastrutture di telecomunicazione (impianti SRB fissi e mobili);
- degli elettrodotti;
- della rete principale di metanizzazione;
- della rete principale di acquedotto.

3.14.2. INDIVIDUAZIONE

La base cartografica di riferimento è l'aereofotogrammetria in scala 1:0.000 del territorio comunale.

L'individuazione degli impianti e delle reti descritte ha consentito di localizzare le infrastrutture che, per loro natura, costituiscono un vincolo per le previsioni del PUG e di verificare, di conseguenza, la compatibilità delle scelte di Piano.

3.14.3. INDIRIZZI DI TUTELA E PRESCRIZIONI

In attesa di appositi piani di settore che disciplinino più puntualmente le emergenze, in linea con quanto previsto dalle norme e piani sovraordinati e negli ambiti consentiti alla regolamentazione comunale, valgono le prescrizioni di seguito riportate, da ritenersi integrative delle NTA del PUG adottato.

1. In tutto il perimetro del centro urbano le linee elettriche dovranno essere realizzate in appositi cavidotti interrati.

2. Nell'area Extraurbana vincolata ex L.1497/39 (area E ed E1), nella quale è prevista la costituzione del Parco Intercomunale, al cui regolamento di gestione viene demandata la normativa di attuazione specifica, l'installazione di impianti Stazioni Radio Base (SRB) e Radiotelevisivi (RTV) produttori di campi elettromagnetici ad alta frequenza, è disciplinata dalle norme riportate al successivo punto 3.

E' inoltre consentita l'installazione di nuovi elettrodotti solo in forma interrata.

Per gli elettrodotti già installati il piano di gestione del Parco individuerà interventi che disciplinino, in ordine di priorità :

- lo spostamento;
- l'interramento;
- la mitigazione dell'impatto.

Per gli elettrodotti esistenti il Piano del Parco prevederà azioni mitigative per la tutela dell'avifauna.

Nelle aree poste al di fuori del vincolo l'installazione di generatori eolici sarà disciplinata da apposito regolamento, attuativo del PUG.

Nelle aree vincolate ai sensi del decreto ministeriale non è comunque consentita l'installazione di generatori eolici fino all'adozione del Piano Attuativo e di gestione del Parco.

3. *Stazioni radio base e Impianti per trasmissioni radiotelevisive*: sono gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 Ghz, relativi a sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi.

La loro installazione è vietata su case di riposo e di cura, scuole e asili nido.

La localizzazione di nuovi impianti, di competenza regionale, sarà integrata da un regolamento comunale, approvato dal C.C., come previsto dall'art.8 c.6 della legge 36/2001, che assicurerà il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzerà l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Gli obiettivi per la redazione del regolamento, che costituirà strumento di attuazione del PUG, saranno definiti con l'ausilio di forme di partecipazione per il coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate.

Il regolamento consentirà di definire alcuni parametri finalizzati alla valutazione degli elementi che possano migliorare l'inserimento urbanistico degli impianti, tra i quali l'indice di visibilità e nel rispetto delle esigenze di funzionalità degli stessi.

4. *Elettrodotti e Cabine di trasformazione*: In prossimità degli elettrodotti non è consentita alcuna nuova edificazione per una fascia di larghezza almeno pari, da entrambi i lati della rete, all'altezza del traliccio aumentata di metri 2 (due).

Non è consentito installare cabine di trasformazione all'interno del corpo degli edifici. Le cabine di trasformazione saranno realizzate, a meno di impedimenti documentati, nel sottosuolo.

5. *Metanodotti*: In prossimità dei metanodotti non è consentita alcuna nuova edificazione per una fascia di larghezza almeno pari, da entrambi i lati della rete alla servitù imposta ai proprietari dei terreni interessati.

6. *Acquedotti*: In prossimità della rete principale di acquedotto non è consentita alcuna nuova edificazione per una fascia di rispetto come evidenziata nella tavola infrastrutture tecnologiche.